



## **Istituto Comprensivo “Don Milani”**

Via Cambray Digny, 3 – 50136 Firenze

☎ tel.055690743– fax 055690139

e-mail: [info@icdonmilani.gov.it](mailto:info@icdonmilani.gov.it) [fiic85100n@istruzione.it](mailto:fiic85100n@istruzione.it) [fiic85100n@pec.istruzione.it](mailto:fiic85100n@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icdonmilani.gov.it](http://www.icdonmilani.gov.it)

Scuole Primarie “B. da Rovezzano”, “G. E. Nuccio” e “G. Pilati”

Scuole dell’Infanzia “B. da Rovezzano”, “G. E. Nuccio

Scuola Secondaria 1° “Don Milani”

### **REGOLAMENTO del CONSIGLIO di ISTITUTO**

<p><b>Appendice G- REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL’ISTITUTO</b></p>
---

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2015)

#### **Art. 1. Scopo e campo di applicazione**

Con il presente Regolamento l’Istituto si impegna a cooperare con le famiglie perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto e alla qualità della vita, all’educazione, alla convivenza civile e alla legalità.

Il presente Regolamento si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, sancito in generale dall’art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2008.
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, art. 51 della L. 3/03, Leggi Regionali) in tutti i locali, nelle strutture, e in ogni sede di articolazione organizzativa
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- prevenire l’abitudine al fumo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

L’istituto si avvale della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 2. Riferimenti normativi**

**Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:**

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- DPCM. 14/12/1995
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;

- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Legge Finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;
- D.I. del 01.02.2001, n. 44;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d) del DPCM 14.12.95, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla L. 584/75 e dall'art. 51 della L. 3/03, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

### **Art. 3. Locali soggetti al divieto**

- E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, comprese le eventuali sedi distaccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici del personale e del dirigente, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegno, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, auditorium, sale d'attesa, sale destinate alla mensa, bagni, spogliatoi.
- Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

### **Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

- I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, e dell'Accordo Stato-Regioni del 16.12.04. sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
- E' compito dei responsabili preposti:
  - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto
  - vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente.
- Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

### **Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale. L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi se l'infrazione è accertata in una scuola statale è il Prefetto.

#### **Violazioni commesse da minorenni**

Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può

essere chiamata a risponderne. Andrà comunicata alla famiglia l'infrazione.

#### **Art. 6. Sanzioni**

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/75 e successive modificazioni, e dalla L. 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da € 27,50 Euro a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico), che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 220,00 Euro a € 2200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.

#### **Art. 7. Pagamento delle sanzioni**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a € 55,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110,00. I responsabili dell'applicazione della normativa (Dirigente Scolastico), che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità:

- se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola statale, la somma va versata allo Stato utilizzando il modello F23 codice tributo 131T

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria dell'Istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **Art. 8. Scritti difensivi**

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi all'Autorità a cui è stato inoltrato il verbale.

#### **Art. 9. Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegato: Verbale di accertamento